

DELIBERA N. 265/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI VIDEONORD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEONORD”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI
ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), 37, COMMA 1 D.LGS. 177/05, 3, COMMI
1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E 5-BIS, COMMA 3, DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PIEMONTE)
(PROC. N. 12/20/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *"Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020"*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* e, in particolare, l'art. 37;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione del 28 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, con nota prot. 1035-A0305A del 17 gennaio 2020 ha richiesto alla società Videonord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Videonord la registrazione integrale di tutta la programmazione andata in onda dalle ore 00.00 del 25 novembre 2019 alle ore 24.00 del 01 dicembre 2019, completa di gruppo data e ora, documentazione, poi, pervenuta, in data 23 gennaio 2020, al suddetto Comitato regionale per le comunicazioni.

Sulla scorta della suddetta documentazione, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha accertato, in data 31 gennaio 2020, che il programma televisivo denominato "AUTOCCASIONI" è stato trasmesso, dal giorno 25 novembre 2019 al giorno 01 dicembre 2019, sul servizio di media audiovisivo Videonord in violazione degli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, d.lgs.177/2005, 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e 5-bis, comma 3, delibera 538/01/CSP.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata, in data 29 gennaio 2020, e notificata, in data 31 gennaio 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) e 37, comma 1, d.lgs.177/2005, 3, commi 1 e 2 e 5-bis, comma 3, delibera 538/01/CSP.

In particolare, *"il messaggio de quo, in quanto caratterizzato da finalità promozionali non immediatamente percepibili, appare integrare la fattispecie di pubblicità non riconoscibile e, conseguentemente, risulta idoneo a indurre in errore i telespettatori ai quali è rivolto, in relazione alla sua reale natura, promozionale e non meramente informativa"*.

2. Deduzioni della società

A seguito della contestazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, d.lgs.177/2005, 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e 5-bis, comma 3, delibera 538/01/CSP, la parte, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio con appositi scritti difensivi e in sede di audizione tenutasi in data 14 febbraio 2020, ha eccepito quanto segue.

È stata inserita *"[...] all'interno del programma e per tutta la durata dello stesso, la dicitura "mess. prom", in conformità all'art. 13, comma 3 del D.M. Poste n. 581/93, [...] sotto il logo della trasmissione "AUTOCCASIONI", che deve essere sfuggita ai monitori. La società ha altresì aggiunto che, dopo un confronto fra editori piemontesi ed una attenta analisi del quadro normativo di riferimento, si giungeva alla conclusione che questo tipo di format non aveva nessuna connotazione di Televendita, mentre poteva essere meglio identificato in quella di Messaggio Promozionale"*.

Inoltre, *"in sede di audizione è stata sottoposta all'attenzione [...] una schermata riferita alla pubblicità di che trattasi, dalla cui visione è emersa la leggibilità della*

scritta “mess. prom”, apposta in alto a sinistra sotto la dicitura “AUTOCCASIONI” e sopra la dicitura www.motori.tv”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con deliberazione n. 8 del 20 aprile 2020, ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, infatti, nell’accogliere quanto eccepito dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, ha sostenuto che *“l’accertamento in ordine alla contestazione in oggetto è stato svolto sia sul materiale registrato inviato dall’emittente medesima, che sul materiale fornito dalla società incaricata del servizio di registrazione, lettura e analisi, e che in entrambi i casi tale dicitura non appariva di fatto leggibile, probabilmente sia a causa della bassa definizione della registrazione, sia per la mancanza di contrasto della scritta bianca su sfondo bianco. Ulteriormente si prende comunque positivamente atto che in sede di audizione l’emittente si è detta disponibile a valutare i rimedi da apportare per una migliore lettura della scritta di che trattasi. Questo Corecom, alla luce delle osservazioni sopra riportate, ritiene non priva di fondamento la posizione dell’emittente con riferimento all’affettivo inserimento della dicitura “mess. prom” nell’ambito della trasmissione di che trattasi, per quanto insista nel ribadire la scarsa leggibilità della stessa in caso di bassa definizione dell’emesso”*.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

L’asserzione in ordine alla fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto proposto a questa Autorità dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni presuppone, necessariamente, una duplice valutazione; l’una attinente all’accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, *in specie*, di telepromozione dell’emesso televisivo contestato, l’altra, una volta qualificata come telepromozione la comunicazione audiovisiva in esame, attinente alla riconoscibilità e alla distinzione della stessa dal resto del contenuto editoriale.

La comunicazione commerciale audiovisiva in esame si presenta come una vera e propria telepromozione, in quanto caratterizzata dalla tecnica della promozione commerciale finalizzata a incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm)*, d.lgs. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. f)*, delibera n. 538/01/CSP.

Premessa, pertanto, la natura di telepromozione della comunicazione audiovisiva trasmessa e considerata la prospettazione di un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità e telepromozione, è indubbio che anche la telepromozione debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione dal resto del contenuto editoriale.

Nella vicenda in esame, riguardo alla valutazione in ordine alla riconoscibilità e alla distinzione o meno della telepromozione dal resto del contenuto editoriale è indubbio che nel corso della trasmissione della stessa siano presenti quei mezzi di evidente percezione – la scritta messaggio promozionale – necessari a marcare un’adeguata discontinuità tra il messaggio promozionale in esame e il resto del contenuto editoriale e, quindi, tali da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

Riguardo, poi, alla contestazione della violazione dell’art. 3, commi 1 e 2 e dell’art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, per mero tuziorismo, si rileva, infine, che sia

risultato, del tutto, inconferente il riferimento alle norme testé menzionate nell'atto di contestazione.

In particolare, infatti, come sopra precisato, pur prospettandosi un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità televisiva e telepromozione e, quindi, la soggezione della telepromozione alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità al pari dello *spot* pubblicitario, tuttavia l'obbligo di rendere riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione televisiva la telepromozione “*mediante la scritta messaggio promozionale*” per tutta la sua durata è prescritto dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3 del Decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*” e non da quella contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 delibera n. 538/01/CSP, che, invece, è dettata per disciplinare la riconoscibilità e la distinzione dal resto del contenuto editoriale dello *spot* pubblicitario e della televendita “*attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi o acustici nei programmi radiofonici*”, ma inseriti solo “*all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*” ovvero mediante l'inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta “*pubblicità*” o “*televendita*”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.

Infine, è indubbio che la disposizione normativa contenuta nell'art. 5-bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, sotto la rubrica “*Trasmissioni di televendita*”, nel prescrivere gli obblighi di rendere l'offerta “*chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione*” e, al contempo, di “*rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche*”, non possa trovare applicazione nel caso di trasmissione di telepromozioni.

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, d.lgs. 177/05, 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e 5-bis, comma 3, delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 12/20/ZD-CRC avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nei confronti della società Videonord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale Videonord per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a),



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

37, comma 1, d.lgs.177/2005, 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e 5-*bis*, comma 3, delibera 538/01/CSP.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone